

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## 293<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 16 APRILE 1985

(Notturna)

Presidenza del vice presidente ENRIQUES AGNOLETTI

#### INDICE

|   |        |   |
|---|--------|---|
| <b>CONGEDI E MISSIONI</b> . . . . .   | Pag. 3 | (Approvato dalla Camera dei deputati)<br>(Relazione orale):                                   |
| <b>DISEGNI DI LEGGE</b>   |        | JANNELLI (PSI) . . . . . Pag. 14  |
| <b>Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1283:</b>   |        | LEOPIZZI (PRI) . . . . . 12   |
| PRESIDENTE . . . . .  | 3      | MARGHERI (PCI) . . . . . 6, 12  |
| PACINI (DC) . . . . .   | 3      | * ORSINI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato . . . . . 10 |
| <b>Discussione e approvazione con modificazioni:</b>  |        | * PACINI (DC), relatore . . . . . 3, 9, 12  |
| « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, concernente disposizioni urgenti in materia di interventi nei settori dell'industria e della distribuzione commerciale » (1283) |        | POLLIDORO (PCI) . . . . . 18  |
|   |        | SANESE, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato . . . . . 18   |
|   |        | <b>ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MERCOLEDÌ 17 APRILE 1985</b> . . . . . 20               |

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.



**Presidenza del vice presidente ENRIQUES AGNOLETTI**

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 21).

Si dia lettura del processo verbale.

URBANI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta notturna del 10 aprile.

**PRESIDENTE.** Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

**Congedi e missioni**

**PRESIDENTE.** Sono in congedo i senatori: Bernassola, Bompiani, Carta, Cheri, Colella, Crollanza, Degan, Della Briotta, Evangelisti, Falcucci, Fanti, Fassino, Giugni, Jervolino Russo, Malagodi, Meoli, Montalbano, Orlando, Palumbo, Parrino, Postal, Salvi, Scevarolli, Tomelleri, Trotta, Valiani, Vettori, Zito,

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Fosson, a Bruxelles, per attività della Commissione economica dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord; Giust, a Parigi, per attività della Commissione difesa dell'UEO e della Commissione per i rapporti con i Parlamenti dell'UEO; Mitterdorfer, a Salamanca, per attività della Sottocommissione per i problemi universitari.

**Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1283**

PACINI. Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

PACINI. A nome della 10ª Commissione, chiedo, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, concernente disposizioni urgenti in materia di interventi nei settori dell'industria e della distribuzione commerciale », già approvato dalla Camera dei deputati.

**PRESIDENTE.** Non essendovi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Pacini si intende accolta.

**Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:**

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, concernente disposizioni urgenti in materia di interventi nei settori dell'industria e della distribuzione commerciale » (1283) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, concernente disposizioni urgenti in materia di interventi nei settori dell'industria e della distribuzione commerciale », già approvato dalla Camera dei deputati, per il quale è stata testè autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

\* PACINI, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge di conversione al nostro esame tratta argomenti urgenti riferiti a vari settori: con esso vengono differiti alcuni termini di operatività di disposizioni la cui validità sarebbe già scaduta e viene estesa l'applicazione di alcune norme riguardanti la cassa integrazione guadagni.

Infatti l'articolo 1 proroga al 31 dicembre 1985 il trattamento straordinario di integrazione salariale a favore dei lavoratori

delle aziende di cui all'articolo 1 della legge 28 novembre 1980, già a suo tempo modificato con il decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1984, n. 18.

Con l'articolo cui faccio riferimento si è inteso altresì confermare le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, convertito con modificazioni nella legge 27 settembre 1982, n. 684, relativa alla contabilità separata delle somme occorrenti per la corresponsione del trattamento di cui ho parlato più sopra.

Inoltre, con il secondo comma di detto articolo 1, per i casi espressamente definiti dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione di cui si discute, si autorizza la GEPI s.p.a. ad effettuare interventi diretti alla promozione di iniziative produttive volte alla salvaguardia dell'occupazione nei settori meccanici e dell'abbigliamento localizzati nelle province di Latina e di Salerno, con particolare riferimento ad imprese con più di 900 addetti, e con più di 300 addetti, invece, per le imprese localizzate nelle province di Arezzo e Terni.

Al terzo comma, sempre dell'articolo 1, si provvede a differire al 31 dicembre 1985 la deroga concessa alla GEPI già prevista per sei mesi dall'articolo 5, secondo comma, della legge n. 193 del maggio 1984.

Al quarto comma si definiscono le competenze del CIPI nel senso che esso dovrà individuare le imprese di cui prima ho parlato, il numero dei dipendenti che potranno rimanere a carico di dette imprese e il numero massimo dei dipendenti che la GEPI sarà autorizzata ad assumere nelle imprese che andrà a costituire.

Con il quinto comma si estendono ai lavoratori delle citate imprese i benefici di cui alla legge n. 1115 del 5 novembre 1968.

Al sesto comma si dispone, infine, che il CIPI potrà impartire direttive per la realizzazione delle iniziative che saranno proposte presumibilmente dalla GEPI.

All'articolo 2, prevedendosi la possibilità di assorbimento di dipendenti da parte di

imprese cessionarie di aziende commissariate ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1979, n. 95, oppure una collocazione del personale in attività alternative, si consente la corresponsione al suddetto personale del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per un periodo massimo di 12 mesi. Tale periodo è previsto, appunto, per agevolare l'assorbimento o la collocazione in altre attività del personale delle aziende commissariate per le quali sia cessata la continuazione dell'esercizio di impresa ai sensi della legge n. 26 del 1979 che sopra ho ricordato.

Il secondo comma dell'articolo cui mi riferisco definisce le procedure per la concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria. A questo secondo comma la Camera dei deputati ha aggiunto il comma 2-bis con il quale si modifica l'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, già modificato con altre due precedenti leggi.

L'articolo 4 di detta legge stabilisce che le indennità di anzianità dovute ai dipendenti di imprese sottoposte alla procedura di amministrazione controllata e che avevano cessato il rapporto di lavoro dopo l'emanazione del provvedimento che disponeva la continuazione dell'esercizio dell'impresa venissero considerate come debiti contratti per la continuazione di detto esercizio.

Con la modifica apportata dalla Camera si stabilisce che il periodo di decorrenza della norma richiamata sia di due anni antecedenti al provvedimento che dispone la continuazione dell'esercizio dell'impresa, valendo ciò anche per i dipendenti di imprese che, pur non avendo ottenuto la continuazione dell'esercizio, facciano parte dello stesso gruppo.

Anche le norme previste dall'articolo 2, sesto comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, vengono estese alle imprese sottoposte a procedura concorsuale che continuino nell'esercizio di impresa, però con riferimento alla data di cessazione della continuazione dell'esercizio stesso. Tutto ciò viene previsto con la modifica 2-ter.

Con l'articolo 3 si prevede sia prolungato il trattamento di integrazione salariale, pre-

visto dal primo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, alle stesse condizioni fino ad un massimo di dodici mesi con l'estensione a tutti i lavoratori che fruiscono del trattamento straordinario della cassa integrazione guadagni. Pertanto i benefici previsti dalle disposizioni dell'articolo 1-bis del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito nella legge 24 luglio 1981, n. 390, vengono così estesi.

Con l'articolo 3-bis la Camera dei deputati ha quantificato l'onere derivante dall'articolo 2, commi primo, secondo e terzo, del decreto legge 29 giugno 1984, n. 277, convertito nella legge 4 agosto 1984, n. 430, in venti miliardi per il 1985, ed ha definito la copertura mediante la riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985.

L'articolo 4 del decreto-legge prevede che l'onere derivante dalla applicazione degli articoli 1, 2, 3 del decreto stesso, determinato in 310 miliardi, sia, con separata contabilità, trasferito alla contabilità degli interventi straordinari della cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, per una somma di pari importo da parte della gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria di cui all'articolo 9 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.

Fino ad ora il decreto ha affrontato problemi relativi ad interventi nel settore dell'occupazione ed ha esteso le norme sulla cassa integrazione. Con l'articolo 5 affronta invece problemi inerenti al settore del commercio, provvedendo a prorogare al 31 dicembre 1985 il termine previsto dall'articolo 8, primo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1982, n. 887. Esso si riferisce al riordinamento della distribuzione commerciale, con la sospensione del rilascio delle autorizzazioni per la apertura di esercizi di generi alimentari al dettaglio e di alcuni articoli di vestiario in alcuni comuni con più di 5.000 abitanti, che non dispongono di un piano commerciale. Sono stati altresì facilitati l'accor-

pamento di più esercizi, l'ampliamento della superficie di vendita ed il trasferimento di detti esercizi in altra zona, con una regolamentazione più elastica dell'orario di copertura.

Alcune di queste disposizioni hanno prodotto fino ad oggi risultati positivi sia per quanto concerne la semplificazione amministrativa dello utilizzo degli impianti, sia in termini di sviluppo della concorrenza, però da qui è sorta la necessità di prorogare al 31 dicembre 1985 anche tale termine. Gli altri punti contenuti nell'articolo 5 tendono a semplificare le procedure previste dalla legge n. 517 del 10 ottobre 1975 circa il credito agevolato per il settore del commercio e definiscono in proposito anche le competenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

L'articolo 6 modifica il termine previsto dall'articolo 2 della legge n. 193 del 31 maggio 1984 per le aziende siderurgiche che, ristrutturandosi, hanno diritto quindi ad un contributo, previsto dalla stessa legge. Tale termine viene spostato, con una modifica introdotta dalla Camera dei deputati, al 31 maggio 1985. Si spostano anche gli altri termini previsti dall'articolo 2 al 31 marzo 1985 e al 31 dicembre 1985.

Con l'articolo 7 si incrementa di 150 miliardi, con una modifica apportata dalla Camera dei deputati, il fondo per la razionalizzazione aziendale e interaziendale degli impianti siderurgici di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 e per le finalità previste dall'articolo 2 della legge 31 maggio 1984, n. 193. Nello stesso articolo si indicano anche i termini di copertura ed il regime tributario cui saranno assoggettati i contribuenti erogati.

Infine il punto 2-bis introdotto dalla Camera dei deputati definisce una deroga al sesto comma dell'articolo 7 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che consente di elevare a 5 anni il periodo di durata massima di utilizzo e preammortamento per i mutui agevolati e i finanziamenti di cui all'articolo 4 della stessa legge. Questa deroga riguarda unicamente le iniziative del settore aeronau-

tico e automobilistico ubicate al Centro-Nord.

Concludendo, signor Presidente, vorrei far rilevare come il tessuto giuridico di questo disegno di legge mostri una trama abbastanza complessa e contorta. Infatti noi abbiamo potuto constatare come molte delle disposizioni di cui andiamo parlando siano state costantemente prorogate con decreti. Questo è certamente un sistema che noi auspichiamo venga superato per dare organicità a questa materia in modo diverso dall'attuale, tenendo conto anche che il decreto, affrontando problemi che riguardano settori non omogenei, anche se tutti indirizzati dal Ministero dell'industria, avrebbe probabilmente bisogno di un sistema diverso per essere impostato dal punto di vista giuridico, in modo da evitare questa frammentarietà che abbiamo rilevato in Commissione e che già in altre occasioni abbiamo denunciato.

Fatte queste considerazioni, tenuto conto però che questo decreto assolve l'obbligo che abbiamo di dare una copertura a molti lavoratori che, tra l'altro, si trovano anche in gravi condizioni dal punto di vista occupazionale, credo di dover invitare l'Assemblea ad approvarlo. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Margheri. Ne ha facoltà.

MARGHERI. Signor Presidente, amici senatori, credo siano sufficienti pochissime parole per ribadire la posizione del nostro Gruppo su questo disegno di legge e sul decreto che questa sera dobbiamo convertire. Siamo alla reiterazione di un decreto-legge che è nato male. Il relatore ha parlato di una struttura complessa e contorta. Le parole sono dure, ma ancora eufemistiche nei confronti della realtà. Ci siamo trovati di fronte ad una serie di decreti diversi nella loro struttura e nei loro obiettivi, diversi nella logica che li ispirava, che sono stati messi insieme con infinita pazienza in un confronto molto difficile tra le forze politiche in questo e nell'altro ramo del Parlamento. Piano piano siamo riu-

sciti a trovare dei punti di incontro, su alcuni dei quali — lo devo riconoscere — c'è stato il superamento di un'attitudine al « muro contro muro » che quasi sempre prevale negli orientamenti della maggioranza e del Governo. Per alcuni punti di questo decreto c'è stata la possibilità di un confronto reale, di una collaborazione reale, di cui siamo stati protagonisti, ma di cui abbiamo dato atto anche alle altre forze politiche e al Governo.

Tuttavia, in questo difficile confronto, non siamo riusciti a far sì che fossero interamente superate le contraddizioni che avevano caratterizzato l'origine dei primi decreti del Governo, e successivamente del decreto reiterato dopo che la Camera non era riuscita a convertire il provvedimento nel testo predisposto dal Senato. Non siamo riusciti a superare queste contraddizioni perchè si tratta di materie diverse, che non solo andavano discusse separatamente ma che andavano inquadrare in provvedimenti di natura diversa. Ci troviamo, quindi, ancora in mezzo a quelle difficoltà che il relatore richiamava alla nostra memoria: c'è un modo sbagliato e contorto di legiferare.

Vediamo ora di elencare di nuovo le diverse parti del decreto reiterato e di indicare i punti sui quali siamo d'accordo e quelli sui quali non siamo d'accordo.

Partirò dalla questione che è costata maggior fatica: la questione della siderurgia.

Cosa abbiamo tentato di fare insieme? Innanzitutto abbiamo tentato di accelerare il raggiungimento nel nostro paese delle quote di produzione delle imprese private previste nell'ambito delle indicazioni della Commissione europea, correggendo, ove è stato possibile, alcuni errori della normativa vigente: correggendo innanzitutto, le motivazioni che hanno spinto molte aziende italiane, pubbliche e private, ad un atteggiamento non chiaro verso la Commissione — spesso ci siamo trovati di fronte ad elenchi di imprese e a indicazioni di quantità produttive non corrispondenti alla realtà — e correggendo una incapacità di analisi della situazione concreta da parte del Governo in modo che le quote di produzione di acciaio fissate dalla CEE fossero rispettate nei fatti.

Inoltre, volevamo correggere l'assenza di criteri con i quali si concedevano particolari agevolazioni per lo smantellamento e la rottamazione di impianti siderurgici da parte del Ministero dell'industria, l'assenza di una griglia di elementi di programmazione che consentissero di affermare questo.

Oggi raggiungiamo le quote previste dalla CEE, ma ciò che resta delle nostre imprese deve avere la caratteristica di una siderurgia efficiente e funzionale.

Volevamo, altresì, che, raggiungendo insieme una correzione di queste due carenze della normativa vigente, predisponessimo gli strumenti atti a superare la grave crisi di un importantissimo stabilimento siderurgico del nostro paese, Cornigliano, consentendo e favorendo la concentrazione di forze imprenditoriali pubbliche e private che prendessero nelle loro mani questo stabilimento e lo inserissero sul mercato in modo nuovo e produttivo.

Domando ai nostri interlocutori, a quelli con cui abbiamo discusso di questi temi, al Governo e agli altri Gruppi politici: siamo riusciti a ottenerlo? Il convincimento del Partito comunista è che per questa parte siamo riusciti ad ottenere tutti insieme gli obiettivi che ci prefiggevamo; anzi, nel nuovo decreto-legge gli stanziamenti per predisporre una concentrazione di forze imprenditoriali per Cornigliano sono aumentati ed è aumentato, evidentemente per il rallentamento della pressione della CEE su di noi, il tempo necessario a predisporre i programmi e gli assetti imprenditoriali. Quindi dobbiamo dare e diamo lealmente un giudizio positivo sul lavoro svolto in questo campo.

Naturalmente non sono risolti tutti i problemi: ancora manca quella griglia di elementi di programmazione che possono garantire che dopo la crisi terribile della siderurgia italiana degli scorsi anni avremo, dopo il raggiungimento delle quote fissate dalla CEE, una siderurgia efficiente, competitiva, capace di stare sui mercati mondiali, che non ci ripresenterà di nuovo a breve scadenza, da qui a qualche anno, i drammatici problemi produttivi e occupazionali che ci sono stati posti nel recente passato.

Naturalmente il problema generale resta aperto e avremo, sottosegretario Orsini, modo di discuterne ampiamente sul terreno del confronto più complessivo, sulla linea di politica economica che ci vede notoriamente su una posizione assolutamente alternativa e su linee di politica industriale che ci vedono fortemente critici nei confronti del suo Ministero.

Tuttavia, in questo decreto-legge abbiamo trovato dei punti di contatto che vogliamo valorizzare.

La seconda questione di cui voglio discutere è quella della GEPI. Cosa c'è in questo decreto? C'è innanzitutto la proroga di alcuni termini che sono ormai prorogati per routine.

Questa proroga riguarda una fondamentale distorsione della natura della GEPI, che non è nell'interesse del Mezzogiorno, dove in questo momento si svolge il massiccio intervento GEPI, nè nell'interesse della collettività o dei lavoratori. Non è nell'interesse di nessuno: è un fatto irrazionale. A un certo punto della storia economica del nostro paese ci siamo accorti che per il Mezzogiorno e per il Nord mancavano strumenti di promozione industriale che avessero quel fiato imprenditoriale, quel patrimonio tecnologico, quel patrimonio di idee e di risorse finanziarie che le consentissero di intervenire nelle aree di crisi con vera efficacia, suscitando iniziative sostitutive di quelle che via via andavano decadendo. Abbiamo cercato di colmare questo vuoto indicando alla GEPI (che era nata per tutt'altri scopi) la necessità di andare nel Sud a creare attività sostitutiva (decreti n. 747 e n. 697). Originariamente la GEPI doveva intervenire in modo puntiforme e preciso su aziende in crisi, che però fossero suscettibili di risanamento (la cui crisi fosse quindi congiunturale, cioè di puro tipo finanziario) per risanarle finanziariamente, rilanciarle sul terreno produttivo e ricollocarle sul mercato, trovando imprenditori che collaborassero nella fase di risanamento e che si assumessero poi l'incarico di mandare avanti l'azienda.

Non è detto che la GEPI abbia operato bene in questo senso, anzi a volte ha ope-

rato male, anche perchè nemmeno su questo terreno aveva un sufficiente entroterra di capacità imprenditoriali e di cultura tecnologica. A questa GEPI abbiamo tutti insieme (perchè la legge l'abbiamo votata tutti) attribuito il compito di promuovere attività sostitutive per ben 12.000 lavoratori che la gravissima crisi industriale del Mezzogiorno aveva improvvisamente lasciato sul lastrico.

La GEPI non è riuscita a creare queste attività sostitutive, se non in minima parte, mentre il nostro problema era proprio quello di creare nuove occasioni di lavoro. Non ci siamo ancora riusciti: non c'è riuscito, secondo noi, il Governo per la linea di politica economica generale che persegue, non abbiamo trovato ancora — e il dibattito sulla legge del Mezzogiorno in quest'Aula lo sta dimostrando — gli strumenti legislativi adatti per costringere il Governo a farlo. Dobbiamo così riconoscere una grave carenza nell'intervento economico dello Stato e dobbiamo fare in modo che questa carenza non si scarichi sulle migliaia di lavoratori: dobbiamo garantire la possibilità di sopravvivenza per loro e per le loro famiglie.

E giusto che proroghiamo i termini di quella legge, anche se ciò avviene nell'ambito di una distorsione della funzione della GEPI, che deve essere riconosciuta e valutata, sia per quanto riguarda la riforma, sia nell'ambito della discussione della legge sul Mezzogiorno, perchè dobbiamo trovare strumenti nuovi che sostituiscano la GEPI, laddove essa non ha funzionato.

Votiamo a favore della proroga dei termini di quella legge; i lavoratori non possono essere vittime della carenza di una politica di programmazione economica che produce dei vuoti nel tessuto produttivo del nostro paese. Oltre a questo, abbiamo prorogato la cassa integrazione per altre migliaia di lavoratori colpiti dalla gravissima crisi chimica — anche questo ci è parso un atto di giustizia — e abbiamo fatto eccezioni all'articolo 15 della legge n. 675 che diceva che la GEPI, nella sua azione di salvataggio, doveva intervenire solo nei territori del Mezzogiorno. Ebbene, nel momento in cui approvammo la legge n. 675 questo

articolo poteva avere una ragion d'essere: ancora non c'era stata la drammatica crisi che ha colpito anche l'industria del Nord. Si pensava che la GEPI nel Sud potesse ottenere risultati maggiori di quelli che ha ottenuto: e parlando delle leggi nn. 747 e 697, che hanno attribuito alla GEPI compiti immani per occupare 11.000 o 12.000 lavoratori, ho già detto che pensavamo a risultati diversi. In quella fase sembrò giusto assicurare l'intervento della GEPI soltanto nei territori del Mezzogiorno; oggi questa limitazione appare inadeguata alla realtà: c'è bisogno di interventi di salvataggio, e la GEPI è l'unico intervento di salvataggio possibile in molte aziende del Nord; e anche per il Sud ci vogliono altri strumenti: una seria politica meridionalista deve trovare nuovi strumenti che sostituiscano la GEPI laddove essa non può e non vuole arrivare.

Allora, probabilmente, quel vincolo stabilito dall'articolo 15 della legge n. 675 doveva essere superato, e doveva essere superato così come abbiamo proposto nel nostro progetto di riforma. E ci pare che il Governo nel suo progetto di riforma abbia ribadito questo principio e che esso fosse un punto di contatto tra maggioranza e opposizione: superare quelle limitazioni e quei vincoli, evidentemente salvaguardando le particolari esigenze del Mezzogiorno, ma consentendo alla GEPI di intervenire su tutto il territorio nazionale.

In realtà non lo abbiamo fatto e la riforma ha rallentato il suo corso; c'è uno scontro tra maggioranza e minoranza che riproduce lo scontro sulla politica economica generale, sulle questioni della programmazione economica nazionale, e quindi ci siamo trovati nella necessità di affrontare l'emergenza in termini di eccezioni e di deroghe. In questo provvedimento ci sono quattro eccezioni e quattro deroghe, quattro deroghe alla normativa attuale. Debbo dire che le eccezioni sono giustificate: ci sono particolari condizioni di drammaticità e noi accettiamo che queste eccezioni si facciano, però ribadiamo (e lo ribadiamo attraverso anche un emendamento che noi abbiamo presentato e che è chiarissimo, nella sua for-



mulazione) che non di eccezioni si doveva trattare, ma di superamento delle limitazioni dell'articolo 15 della legge n. 675.

Una terza parte, su cui non spenderò parole, riguarda una questione di organizzazione del commercio nazionale su cui il compagno Pollidoro, nella sua dichiarazione di voto, ampiamente illustrerà alcune nostre riserve e alcune nostre critiche.

Concludo quindi l'intervento. Come vedete, malgrado la complessità, la contorsione di questo provvedimento, dobbiamo rilevare che corrisponde ad alcuni stati di necessità e non possiamo negare che anche noi dobbiamo assumerci la responsabilità di rispondere a questi stati di necessità di cui ci facciamo carico della siderurgia, della GEPI, di alcune aziende di Terni, di Arezzo, delle altre città per cui abbiamo fatto eccezioni e deroghe.

Voteremo quindi a favore di questo provvedimento, ma sapendo che esso nasce dall'assenza di programmazione, dall'assenza di una politica industriale degna di questo nome, dall'assenza di una politica economica che avrebbe dovuto tagliare alle radici, impedendo che si verificassero questi stati di necessità, le ragioni dell'emergenza che siamo costretti ad affrontare.

Votiamo a favore del provvedimento, ma paradossalmente questo nostro voto aumenta le ragioni di critica per una politica economica miope e imprevedente che, scaricando tutte le colpe delle difficoltà del nostro paese sui redditi da lavoro dipendente, dimentica dove stanno davvero i guai del nostro paese: e cioè nel modo come ci comportiamo sui mercati internazionali; nel modo come mandiamo avanti i processi di internazionalizzazione del tessuto produttivo; nel modo come procediamo a caso, senza governare i processi di innovazione nelle imprese e nella società; nel modo come spendiamo le risorse pubbliche utilizzandole in modo selettivo, finalizzato, con chiarezza di intenti, sapendo dove si vuole arrivare. Disgraziatamente tutte queste critiche, che continuiamo a ripetere, ancora non hanno trovato orecchie abbastanza sensibili, ma speriamo che nel prossimo futuro le vicende di questo nostro paese ci consentano di im-

porre una linea di politica economica diversa. Altrimenti molte altre volte ci troveremo, caro amico relatore, a discutere provvedimenti complessi e contorti che nascono da stati di necessità e non da obiettivi chiari di politica economica realmente finalizzati alla ripresa e allo sviluppo di questo paese.

Gli stati di necessità ci sono e noi ce ne facciamo carico perchè siamo una forza responsabile, ma vorremmo una politica economica in cui si discutesse, più che della emergenza, delle speranze di sviluppo e di progresso dell'economia italiana. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

\* PACINI, *relatore*. Signor Presidente, abbiamo già avuto modo di discutere in Commissione, in particolare questa sera, dell'emendamento qui presentato dai colleghi del Gruppo comunista e illustrato dal senatore Margheri.

Non ho difficoltà a dire che l'orientamento indicato dall'emendamento potrebbe trovare la solidarietà del relatore, ma introdotto così rapidamente, senza una adeguata valutazione delle conseguenze che può portare in un decreto-legge già sufficientemente eterogeneo, come ho avuto modo di dire, potrebbe costituire un elemento di turbativa ulteriore e quindi di aggravamento, anzichè di miglioramento della situazione.

Gli argomenti riportati questa sera dal collega Margheri ci trovano certamente consenzienti, però riteniamo che l'emendamento sia di tale portata da non poter trovare la sua giusta sede nel decreto che stiamo esaminando. Di conseguenza credo che il Gruppo comunista e in particolare il collega Margheri, trattandosi di un decreto-legge riguardante situazioni di particolare urgenza e necessità e tenendo conto delle difficoltà che il disegno di legge potrebbe trovare anche nell'altro ramo del Parlamento qualora venisse approvato l'emendamento di cui ci stiamo occupando, potrebbero valutare l'opportunità di ritirare l'emendamento ed eventualmente di esaminare la possi-

bilità di un altro strumento nel quale si indichino tendenze politiche per la soluzione di questo problema da parte del Governo in modo che si possa votare rapidamente il disegno di legge al nostro esame.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il rappresentate del Governo.

\* **ORSINI**, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo si associa con particolare calore alla richiesta del relatore.

Il senatore Margheri ha poco fa ricordato che questo decreto corrisponde ad uno stato di necessità reale, rilevante soprattutto per quanto attiene la tempestività della definizione di alcune questioni relative alla situazione siderurgica italiana nei rapporti con la Comunità economica europea.

Ho la consapevolezza che affrontare la questione reale che l'emendamento del Gruppo comunista pone comporterebbe una discussione nell'altro ramo del Parlamento che richiederebbe termini non compatibili con quelli propri della scadenza del decreto. La questione potrà essere più utilmente affrontata in altra sede legislativa, ma è opportuno che non si inserisca un aspetto di tale momento in questa fase dell'iter procedurale complessivo.

È per tale motivo che mi associo all'invito del relatore circa il ritiro dell'emendamento 1.1 da parte del Gruppo comunista.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame dell'articolo unico:

*Articolo unico.*

Il decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, concernente disposizioni urgenti in materia di interventi nei settori dell'industria e della distribuzione commerciale, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

*All'articolo 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:*

« 2-bis. Il primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito in legge, con modificazioni, dalla

legge 2 ottobre 1981, n. 544, così come modificato dal comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 9 aprile 1984, n. 62, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 giugno 1984, n. 212, è sostituito dal seguente:

“ Le indennità di anzianità dovute ai dipendenti delle imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, il cui rapporto di lavoro sia cessato a decorrere dai due anni precedenti la emanazione del provvedimento che dispone la continuazione dell'esercizio dell'impresa da parte del commissario o dei commissari, ovvero dovute ai dipendenti delle imprese che, pur non avendo ottenute la continuazione dell'esercizio, facciano parte dello stesso gruppo, sono considerate per il loro intero importo come debiti contratti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa agli effetti dell'articolo 111, n. 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ”.

2-ter. Alle imprese sottoposte a procedura concorsuale che continuino nell'esercizio di impresa, la disposizione del sesto comma dell'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, si applica con riferimento alla data di cessazione della continuazione dell'esercizio stesso ».

*Dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:*

« Art. 3-bis. — 1. L'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 277, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 430, è determinato per l'anno 1985 in lire 20 miliardi.

2. Alla copertura del predetto onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento “ Servizio nazionale dell'impiego ”.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio ».

*All'articolo 6, comma 1, le parole: « 31 marzo 1985 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 maggio 1985 ».*

*All'articolo 7:*

*al comma 1, la cifra: « 100 » è sostituita dalla seguente: « 150 » e le parole: « all'articolo 2 » sono sostituite dalle seguenti: « agli articoli 2 e 4 »;*

*è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

*« 2-bis. In deroga a quanto disposto dal sesto comma dell'articolo 7 della legge 12 agosto 1977, n. 675, la durata massima di utilizzo e preammortamento per i mutui agevolati e per i finanziamenti di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge stessa e relativi ad iniziative nel settore aeronautico ed automobilistico ubicate nel centro-nord è elevata a cinque anni ».*

*Passiamo all'esame dell'emendamento 1.1, riferito all'articolo 1 del decreto-legge, comprendente le modifiche apportate dalla Camera dei deputati.*

*Ricordo che il testo dell'articolo è il seguente:*

**Art. 1.**

1. Il termine del 31 dicembre 1984 previsto dall'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, relativo al trattamento straordinario di integrazione salariale a favore dei lavoratori delle aziende di cui all'articolo 1 della legge 28 novembre 1980, n. 784, è differito al 31 dicembre 1985. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, convertito, con modificazioni, nella legge 27 settembre 1982, n. 684, sulla contabilità separata delle somme occorrenti per la corresponsione del predetto trattamento.

2. In deroga alla normativa vigente, la GEPI S.p.a. è autorizzata, nei casi espressamente definiti dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) con propria delibera entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto, ad effettuare gli interventi anche con carattere parziale e sostitutivo, nonché a costituire società aventi per oggetto la promozione di iniziative produttive idonee a consentire il reimpiego di dipendenti licenziati da imprese del settore meccanico localizzate in provincia di Latina con più di novecento addetti e di dipendenti in Cassa integrazione di imprese del settore abbigliamento in provincia di Salerno con più di novecento addetti, nonché da imprese del settore meccanico localizzate nelle province di Arezzo e di Terni con più di trecento addetti.

3. Il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 5 della legge 31 maggio 1984, n. 193, è differito al 31 dicembre 1985.

4. La delibera del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, individuerà per le imprese di cui al precedente comma 2 il numero dei dipendenti che potranno rimanere in carico alle imprese stesse ed il numero massimo dei dipendenti dei quali è autorizzata l'assunzione da parte delle società costituite dalla GEPI S.p.a.

5. A tutti i dipendenti di cui ai precedenti commi può essere riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, il trattamento previsto dalla legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può impartire direttive per la realizzazione delle iniziative proposte.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento, già illustrato.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

*« ... L'articolo 15 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è abrogato ».*

1.1 MARGHERI, FELICETTI, POLLIDORO,  
BAIARDI, PETRARA, VOLPONI, URBANI, LOPRIENO, CASCIA

Senatore Margheri, udite le dichiarazioni del relatore e del rappresentante del Governo, insiste per la votazione dell'emendamento?

MARGHERI. Comprendo le difficoltà che una decisione rapida comporta per la maggioranza e per il Governo. Comprendo tali difficoltà per come esse si sono oggettivamente presentate, ma non le giustifico. Da mesi e mesi, sottosegretario Orsini, continuiamo a discutere la riforma della GEPI, e non solo alla Camera che è la sede istituzionale del confronto. Anche qui in Senato, infatti, abbiamo condotto un'indagine sulla GEPI che si è conclusa con la votazione di documenti, che sono stati pubblicati e che sono molto precisi nei loro contenuti.

La maggioranza, pertanto, avrebbe dovuto a nostro avviso conoscere bene la scelta che conveniva fare adesso. Nel momento in cui il Governo ha presentato il decreto, anzi, di fronte alle pressanti richieste avanzate da molte aziende — certamente più numerose delle quattro prese in considerazione da questo decreto e per cui facciamo eccezione, non le cito tutte perchè potrei dimenticarne qualcuna — la maggioranza avrebbe dovuto tener conto dell'esigenza di superare le limitazioni imposte da quel famoso articolo della legge n. 675.

Non voglio però, sia chiaro, correre il rischio che la maggioranza respinga con un voto affrettato il principio di un superamento delle limitazioni all'intervento della GEPI. Noi chiedevamo che tutti ci assumessimo insieme la responsabilità di allargare le maglie e consentire gli interventi in tutte le zone dove sono in questo momento più necessari, nel Nord, nel Centro e nel Sud, con una riqualificazione dell'intervento della GEPI. Come dicevo, però, non vogliamo rischiare che la nostra proposta, nella lacerazione del Senato, venga respinta in una discussione convulsa e senza un confronto adeguato.

Per tale motivo la nostra parte politica ha deciso di ritirare l'emendamento in discussione e di sostituirlo con un ordine del giorno che vorrei leggere subito:

« Il Senato,

considerate le nuove particolari condizioni economiche e sociali del paese;

ritenendo che sia necessario assicurare gli interventi della GEPI anche in aziende in crisi, ma risanabili, insediate nel Centro-Nord, al di là delle eccezioni previste nel decreto n. 23 del 21 febbraio 1985, impegna il Governo:

a) a presentare, nel quadro di riforma della GEPI, una proposta che, in un programma finanziario e produttivo adeguato alle esigenze attuali, ne faccia strumento di iniziativa industriale per il risanamento e la ricollocazione sul mercato di aziende in crisi ma chiaramente suscettibili di rilancio;

b) a farsi portatore nell'ambito di tale piano e più in generale nella sua iniziativa legislativa di esigenze di riforma tese a superare i vincoli e le limitazioni dell'articolo 15 della legge n. 675, pur tenendo conto della confermata necessità di salvaguardare le particolari esigenze del Mezzogiorno ».

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sull'ordine del giorno.

PACINI, *relatore*. Signor Presidente, ho già espresso la mia opinione: su questa linea ritengo che si possa procedere e non ho nulla in contrario, salvo rimettermi, naturalmente, al parere del Governo.

ORSINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Margheri, insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

MARGHERI. Insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo pertanto alla votazione.

LEOPIZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEOPIZZI. Signor Presidente, ho ascoltato attentamente l'intervento del collega Margheri a nome del Gruppo comunista. Il primo fatto che dobbiamo registrare è che la maggioranza sapeva cosa doveva fare e noi abbiamo creduto che anche la minoranza sapesse cosa lei dovesse a sua volta fare. Infatti, su problemi di questo tipo pare a noi repubblicani non doverci esserci maggioranza o minoranza, tant'è vero che l'emendamento del Partito comunista italiano è stato trasformato in ordine del giorno, dopo le precisazioni del signor rappresentante del Governo. Evidentemente problemi di questo tipo non possono stare a cuore soltanto a una parte politica o al Governo, nè soltanto alla opposizione. Su certi argomenti, pare, che tutti abbiano finalmente capito che non c'è più nè maggioranza, nè opposizione: c'è quello che si chiama interesse generale del paese. Allora sappiamo tutti che problemi come questi non si risolvono a colpi di maggioranza, si risolvono con il senso di responsabilità che pare a noi aver notato nell'intervento fatto dal collega Margheri a nome del Gruppo comunista quando ha riconosciuto l'opera svolta dal Governo e dalla maggioranza che lo sostiene attraverso un paziente lavoro che ha consentito punti formali di merito. Ha citato, come esempio, la siderurgia, problema certamente non da poco, che ha travagliato maggioranza e opposizione e che è stato risolto con senso di responsabilità di tutte le forze politiche impegnate a rispettare la normativa CEE, senza nasconderci le difficoltà che potevano esservi, ma credendo che in fondo, sia pure attraverso dolorosi sacrifici, si avviassero strumenti di effettivo risanamento del settore.

Il rappresentante del Gruppo comunista diceva che il decreto-legge è nato male. Io penso che, se una cosa nasce male, sia compito di tutti contribuire a migliorarla e non certamente a peggiorarla, perchè in tal caso alla disgrazia di nascere male si aggiungerebbe quella di peggiorarla.

Il relatore del resto ha riconosciuto che il decreto-legge tratta di cose diverse. La

GEPI era nata — per chi l'avesse dimenticato — come strumento eccezionale che doveva operare su aziende in crisi, ma risanabili attraverso uno sforzo congiunto del pubblico e del privato. È stato anche riconosciuto che le eccezioni erano più che giustificate e che le quattro deroghe — cosa non da poco — erano state condivise anche da parte del Gruppo comunista. Abbiamo detto dunque che si trattava di uno strumento di emergenza eccezionale, che le deroghe e le eccezioni non potevano diventare norma, perchè altrimenti l'eccezione diventa la norma e la regola diventa l'eccezione.

Non credo che questa sia la strada che possa aiutare a fare uscire il paese dalla crisi, come tutti affermiamo di volere. Per carità — ci mancherebbe altro! — non sto dicendo che questa aspirazione sia soltanto patrimonio del Gruppo repubblicano; dovrebbe essere un patrimonio di tutti. Si tratta di vedere poi in che maniera operiamo di fatto per concorrere a raggiungere tale risultato. E allora credo che in momenti come questi la risposta che ha dato il relatore non sia di comodo, non sia cioè il passare la patata bollente al Governo e, tra l'altro, il relatore appartiene ad un Gruppo di maggioranza. Si tratta, piuttosto di una remissione al Governo, che ha una visione complessiva dei problemi e che può quindi valutarlo globalmente al di là delle singole visioni delle varie parti politiche. E il Governo valutando complessivamente — così a noi repubblicani sembra essere la valutazione del Governo — ha dato una risposta.

Alla trasformazione dell'emendamento del Gruppo del Partito comunista italiano in ordine del giorno è seguita quindi la pronuncia del Governo che accoglie tale ordine del giorno come raccomandazione. In un Parlamento responsabile, come è o dovrebbe essere il nostro, la raccomandazione ha un preciso significato; non si tratta di una raccomandazione senza valore in quanto il Governo deve tenere conto della segnalazione che gli è pervenuta da un Gruppo politico che merita considerazione, ma solo per la sua consistenza numerica. Il rispetto è dovuto — infatti — anche ai Gruppi che,

se non sono numerosi come quello comunista, possono essere in alcuni casi portatori di segnalazioni meritevoli di essere considerate.

Per la serie di motivi che abbiamo cercato di spiegare accogliamo il suggerimento dell'onorevole rappresentante del Governo. Ci associamo alla sua indicazione e ci auguriamo che il Gruppo del Partito comunista, avendo capito che il problema va affrontato in un certo modo aderisca all'idea che l'ordine del giorno sia accettato come raccomandazione. Tanto i problemi rimangono, al di là dell'emendamento, dell'ordine del giorno e della raccomandazione. (*Interruzione dall'estrema sinistra*).

Mi sembra quindi abbastanza chiaro che sosteniamo l'orientamento del Governo. La nostra parte politica si caratterizza anche per il fatto di non interrompere mai gli interventi dei colleghi che vengono ascoltati pazientemente per cercare di capirne cosa li muova nel limite delle umane capacità. Purtroppo non è possibile capire tutto. Non perdo comunque il filo del mio discorso a causa delle interruzioni. Mi sembrava di essere stato abbastanza chiaro dicendo che il Gruppo repubblicano accoglieva l'indicazione del Governo in quanto il relatore si era rimesso alla decisione del Governo. Pertanto, se l'ordine del giorno sarà accolto come raccomandazione, noi saremo favorevoli.

**PRESIDENTE.** Senatore Leopizzi, le ricordo che in questo momento siamo in sede di votazione dell'ordine del giorno. Vorrei che chiarisse meglio come intende votare.

**LEOPIZZI.** Mi sembra di aver chiarito che sono favorevole all'indicazione del Governo.

Mi sembra di aver capito che il rappresentante del Governo non si sia dichiarato favorevole all'ordine del giorno, ma che lo abbia accolto solo come raccomandazione. Chiedo quindi alla cortesia del rappresentante del Governo di dirmi se ho capito bene o male.

**PRESIDENTE.** Senatore Leopizzi, siamo in sede di votazione. La pregherei quindi di dirmi come vota.

**LEOPIZZI.** Il Gruppo repubblicano è favorevole solo se l'ordine del giorno sia accolto come raccomandazione...

**PRESIDENTE.** Senatore Leopizzi, lei vota a favore, vota contro o si astiene?

**LEOPIZZI.** Voto contro perchè temo la « gepizzazione » di tutto il paese: a ciò noi repubblicani, per quanto nelle nostre possibilità, ci opporremo, pensando di fare, ancora una volta, l'interesse del paese.

**JANNELLI.** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**JANNELLI.** Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo comunista ha ritirato il suo emendamento; come Gruppo socialista non lo avremmo votato poichè ci siamo resi conto che attraverso tale emendamento si sarebbe determinato un grosso impegno finanziario immediato per lo Stato.

Abbiamo quindi apprezzato che il Gruppo comunista lo abbia ritirato trasformandolo in un ordine del giorno, nel quale si salvaguardano le esigenze del Mezzogiorno, facendo voti ed impegnando il Governo a considerare, nelle nuove norme per la ristrutturazione della GEPI, la possibilità di prevedere un intervento per le aziende in crisi che si trovano nel Centro-Nord. Non abbiamo assolutamente difficoltà a votare positivamente l'ordine del giorno presentato dai compagni comunisti.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, il cui testo è il seguente:

« Il Senato,

considerate le nuove particolari condizioni economiche e sociali del paese;

ritenendo che sia necessario assicurare gli interventi della GEPI anche in aziende in crisi ma risanabili insediate nel Centro-Nord, al di là delle eccezioni previste dal decreto n. 23 del 21 febbraio 1985,

impegna il Governo:

a) a presentare, nel quadro di riforma della GEPI, una proposta che, in un pro-

gramma finanziario e produttivo adeguato alle esigenze attuali, ne faccia strumento di iniziativa industriale per il risanamento e la ricollocazione sul mercato di aziende in crisi ma chiaramente suscettibili di rilancio;

b) a farsi portatore nell'ambito di tale piano e più in generale nella sua iniziativa legislativa di esigenze di riforma tese a superare i vincoli e le limitazioni dell'articolo 15 della legge n. 675 del 1977, pur tenendo conto della confermata necessità di salvaguardare le particolari esigenze del Mezzogiorno.

9.1283.1 MARGHERI, FELICETTI, POLLIDORO, BAIARDI, PETRARA, VOLPONI, URBANI, LOPRIENO, CASCIA.

**È approvato.**

Ricordo che il testo dei successivi articoli del decreto-legge comprendente le modifiche apportate dalla Camera dei deputati è il seguente:

#### Art. 2.

1. Ai dipendenti delle imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria per le quali sia cessata la continuazione dell'esercizio d'impresa ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive integrazioni e modificazioni, può essere corrisposto il trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria per un periodo massimo di dodici mesi, al fine di consentire il graduale assorbimento dei dipendenti da parte delle imprese cessionarie delle aziende commissariate, anche mediante la loro collocazione in attività alternative.

2. La richiesta di concessione della Cassa integrazione guadagni straordinaria deve essere corredata di una relazione previsionale analitica del commissario della procedura di amministrazione straordinaria, riguardante la mobilità del personale.

2-bis. Il primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, conver-

tito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1981, n. 544, così come modificato dal comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 9 aprile 1984, n. 62, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 giugno 1984, n. 212, è sostituito dal seguente:

« Le indennità di anzianità dovute ai dipendenti delle imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, il cui rapporto di lavoro sia cessato a decorrere dai due anni precedenti la emanazione del provvedimento che dispone la continuazione dell'esercizio dell'impresa da parte del commissario o dei commissari, ovvero dovute ai dipendenti delle imprese che, pur non avendo ottenuto la continuazione dell'esercizio, facciano parte dello stesso gruppo, sono considerate per il loro intero importo come debiti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa agli effetti dall'articolo 111, n. 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ».

2-ter. Alle imprese sottoposte a procedura concorsuale che continuino nell'esercizio di impresa, la disposizione del sesto comma dell'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, si applica con riferimento alla data di cessazione della continuazione dell'esercizio stesso.

#### Art. 3.

1. Il trattamento di integrazione salariale previsto dal comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, può essere ulteriormente prolungato alle stesse condizioni fino ad un massimo di dodici mesi.

2. Nei confronti di tutti i lavoratori che usufruiscono del trattamento straordinario della Cassa integrazione guadagni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1981, n. 390.

## Art. 3-bis.

1. L'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 277, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 430, è determinato per l'anno 1985 in lire 20 miliardi.

2. Alla copertura del predetto onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Servizio nazionale dell'impiego ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto, valutato in lire 310 miliardi, si provvede con trasferimento alla separata contabilità degli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria di una somma di pari importo da parte della gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria, con separata contabilità, di cui all'articolo 9 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.

## Art. 5.

1. Il termine previsto dall'articolo 8, primo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1982, n. 887, è differito al 31 dicembre 1985.

2. Nel terzo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1982, n. 887, sono soppresse le parole « non alimentari ».

3. La realizzazione di programmi di investimento sui quali il comitato di cui all'arti-

colo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, ha espresso parere favorevole è attestata dagli istituti di credito speciale. La predetta attestazione è sostitutiva di ogni diverso adempimento prescritto dalle norme sulla contabilità di Stato, in particolare dagli articoli 277 e 291 del regolamento di contabilità di Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre verifiche presso le imprese allo scopo di controllare l'esatta realizzazione dei programmi di cui al precedente comma 3.

## Art. 6.

1. Il termine fissato al 31 dicembre 1984 dal primo comma dell'articolo 2 della legge 31 maggio 1984, n. 193, è differito al 31 maggio 1985.

2. La rottamazione degli impianti, ai fini dell'erogazione del contributo previsto dal predetto articolo 2, deve essere iniziata entro il 31 marzo 1985 anche se successivamente conclusa. Il termine fissato al 31 dicembre 1984 dal secondo comma del medesimo articolo 2 è differito al 31 dicembre 1985.

3. Nel settimo comma del citato articolo 2 sono aggiunte in fine le seguenti parole « sia la definizione degli accordi produttivi interaziendali di cui al primo comma del presente articolo ».

## Art. 7.

1. Il Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è incrementato di lire 150 miliardi per le finalità di cui agli articoli 2 e 4 della legge 31 maggio 1984, n. 193. All'onere relativo si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 7546 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1985, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29, punto I, lettera b), della legge 12



agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. I contributi accordati ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 31 maggio 1984 n. 193, nonché i contributi accordati ai sensi del precedente comma 1, sono assoggettati al regime tributario previsto dall'articolo 55, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e sono altresì compresi nel rapporto proporzionale di cui agli articoli 58 e 74 dello stesso decreto, nel periodo di imposta in cui concorrono alla formazione del reddito di impresa.

2-bis. In deroga a quanto disposto dal stesso comma dell'articolo 7 della legge 12 agosto 1977, n. 675, la durata massima di utilizzo e pre-ammortamento per i mutui agevolati e per i finanziamenti di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge stessa e relativi ad iniziative nel settore aeronautico ed automobilistico ubicate nel centro-nord è elevata a cinque anni.

Ricordo che l'articolo 8 è stato soppresso, ai sensi dell'articolo 78, quinto comma del Regolamento, per effetto della deliberazione, adottata dall'Assemblea nella seduta pomeridiana dell'11 aprile 1985, sulla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma della Costituzione.

Ricordo che l'articolo 9 è il seguente:

#### Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Metto ai voti l'articolo unico, con l'avvertenza che, se verrà approvato l'emendamento 1.0.1, tendente ad inserire un arti-

colo aggiuntivo dopo l'articolo unico, diventerà articolo 1 del disegno di legge.

#### E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

*Dopo l'articolo unico, inserire il seguente:*

#### Art. ...

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1° dicembre 1984, n. 799 e 19 dicembre 1984, n. 856.

#### 1.0.1

#### LA COMMISSIONE

La Presidenza dichiara ammissibile l'emendamento aggiuntivo 1.0.1 al disegno di legge di conversione, proposto dalla Commissione, tenuto conto delle esplicite motivazioni poste a fondamento della deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta dell'11 aprile 1985, ha dichiarato l'insussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza relativamente all'articolo 8 del decreto-legge.

Occorre tuttavia precisare che la decisione di sopprimere la norma di sanatoria degli effetti di decreti-legge decaduti dal decreto-legge rinnovato, per trasferirla al relativo disegno di legge di conversione, deve essere presa — secondo una prassi che annovera ormai moltissimi precedenti — nella sede propria dell'esame di merito del provvedimento.

È evidente che tale decisione muove da rilievi di carattere costituzionale, ma tali rilievi possono unicamente costituire la motivazione delle relative proposte di emendamento non potendo essi entrare a far parte della deliberazione sui presupposti, che ha tutt'altra finalità, espressamente limitata alla valutazione della sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza prescritti dall'articolo 77 della Costituzione.

Deve essere chiaro, pertanto, che l'odierna decisione circa l'ammissibilità dell'emenda-

mento 1.0.1 non può e non deve costituire precedente, in quanto la norma soppressa dal decreto-legge in sede di deliberazione sui presupposti, a rigore non potrebbe essere poi reintrodotta, in veste di articolo aggiuntivo, nel disegno di legge di conversione, perchè se ciò fosse normalmente possibile ne risulterebbe alterata e completamente snaturata la *ratio* dell'articolo 78, quinto comma, del Regolamento.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.1, presentato dalla Commissione con l'avvertenza che se sarà approvato, diventerà articolo 2 del disegno di legge.

**È approvato.**

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, vorrei far presente che quanto è scritto nel comma 2-ter: « Alle imprese sottoposte a procedura concorsuale... », va inteso nel senso di ritenere comprese non solo tutte le procedure che normalmente si intendono come concorsuali, ma anche le procedure che fanno riferimento alla legge 3 aprile 1979, n. 95, conosciuta sinteticamente come legge Prodi. Infatti nel decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito successivamente nella legge che ho appena richiamato, nell'ultimo comma, l'articolo 1 recita testualmente: « A tutti gli effetti stabiliti dalla legge fallimentare il provvedimento di cui al comma precedente » — che è appunto l'atto con cui il Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, dispone la procedura di amministrazione straordinaria — « è equiparato al decreto che ordina la liquidazione coatta amministrativa ».

Penso che sia opportuno che tale chiarimento sia reso agli atti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

POLLIDORO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLIDORO. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, non ho molto da aggiungere a ciò che ha detto il senatore Margheri nel corso della discussione generale a proposito di questo provvedimento che raccoglie materie così disparate, provvedimenti di natura diversa; un decreto-legge — come è stato giustamente detto — nato male, del quale non è stato possibile superare le gravi contraddizioni.

Su alcune parti però, come quella riguardante il problema — già ricordato — di Cornigliano, siamo riusciti a compiere insieme un lavoro unitario e positivo, anche se sono lontani i criteri di una vera e propria programmazione per quanto riguarda la siderurgia.

Per quanto riguarda la GEPI, le carenze restano gravi, ma la nostra azione, anche attraverso l'ordine del giorno che è stato approvato dall'Assemblea, è volta ad evitare che le distorsioni pesino sui lavoratori; così per quanto riguarda la cassa integrazione a favore di migliaia di lavoratori colpiti dalla crisi. Del resto, mentre c'è uno scontro sulla politica economica generale del Governo, sulla quale ribadiamo il nostro netto dissenso, accettiamo le proroghe richieste a favore degli interessi di migliaia di lavoratori.

Per questi motivi il Gruppo comunista annuncia il suo voto favorevole sull'insieme del decreto-legge. Ma in questa dichiarazione di voto favorevole non posso non attirare l'attenzione su un punto: quello della distribuzione commerciale che avremmo voluto stralciata dal contesto di questo decreto, perchè non omogenea agli altri problemi del decreto stesso, per essere invece affrontata a parte, tenendo conto di ciò che sta

accadendo in questo settore. Su questa parte del decreto non avremmo certo votato a favore. Ecco perchè chiedo che mi sia consentito di spendere in proposito alcune brevi parole.

L'articolo 5 del decreto-legge in esame stabilisce la proroga del blocco delle autorizzazioni commerciali, scaduta il 31 dicembre 1984, fino al 31 dicembre 1985 per tutti i comuni dove non si è ancora provveduto alla redazione dei piani commerciali. Come è noto, il Governo aveva intenzione, nel corso della prima lettura del decreto-legge al Senato, di liberalizzare le autorizzazioni anche in questi comuni senza piano, il che avrebbe determinato un ulteriore processo di polverizzazione; non solo ma il provvedimento avrebbe avuto significato di premio per quei comuni inadempienti rispetto alla legge n. 426, che prevede infatti la formazione di piani commerciali dei comuni stessi. Sarebbe stato anche un invito a continuare su questa strada di inadempienza. È stata l'opposizione dei comunisti, che avevano proposto di introdurre per lo meno uno sbarramento dimensionale (cioè l'autorizzazione poteva essere concessa per i nuovi esercizi superiori ai 200 metri quadri) che ha fatto riflettere e modificare la posizione del Governo. A questo punto però il Governo non ha avuto il coraggio di imboccare una strada nuova, che è del resto indicata da tutti i progetti di riforma che giacciono da troppo tempo presso la Commissione industria e commercio del Senato, e ha cancellato questa parte del decreto (cioè la liberalizzazione), ma ripristinando il blocco delle licenze, che ormai vige dal 1982 con il noto decreto-legge n. 697.

Qual era invece la via da scegliere? Ho già detto che esistono in Parlamento 5 disegni di legge-quadro che tendono a modificare profondamente la politica commerciale dello Stato fin qui seguita. Sarebbe stato sufficiente essere coerenti con quella impostazione, che del resto deriva dalla elaborazione unitaria compiuta alla fine dell'altra legislatura nel comitato ristretto della stessa Commissione industria del Senato che aveva licenziato un testo unificato. Perchè noi comunisti abbiamo insistito su quella linea? In Italia vi sono 900.000 negozi ali-

mentari ed extra alimentari, il che significa che gran parte dell'apparato distributivo è rimasto ancora collegato ad una fase dello sviluppo economico ormai superato ed è in contraddizione con i mutamenti strutturali dell'industria italiana, basata sulla standardizzazione e diversificazione dei prodotti. Perciò un commercio moderno ed efficiente diventa ormai una necessità effettiva, non solo perchè potrebbe diventare stimolo alla innovazione dei prodotti e dei processi tecnologici della produzione e del mercato stesso, ma perchè aumenterebbe il proprio potere contrattuale nei confronti dell'industria, per la sua capacità di effettuare quantitativi di acquisti rilevanti, di contrattarne i prezzi eccetera, cioè di stimolare tensioni concorrenziali indispensabili per un'efficace lotta contro l'inflazione.

Infatti si stanno determinando grosse modifiche nell'ambito del settore commerciale. Il rapporto tra moderno e tradizionale sta già mutando rapidamente e il tradizionale è in crisi, nonostante il protezionismo della legge n. 426. Del resto, è l'evoluzione stessa dell'ambiente, le profonde trasformazioni nell'industria e nella società che non consentono più oggettivamente al tradizionale di essere all'altezza degli sviluppi del mercato e delle esigenze dei consumatori; la domanda infatti si è trasformata in modo sostanziale nel senso che richiede sempre più servizi moderni, in linea con i nuovi bisogni e con la modificazione dei consumi.

Bisogna dire inoltre che il moderno si è diffuso soprattutto tra le piccole e medie imprese, tanto che oggi si può dire che è preminente, nell'insieme del settore, anche rispetto alle imprese di grandi dimensioni.

Pertanto il commercio tradizionale si è trovato di fronte, in questa fase, ad un travaso di domanda di ampie proporzioni, tale da metterlo in crisi. Del resto, mentre nel passato la formazione del prezzo avveniva sulla base dei parametri determinati dai costi del commercio tradizionale, oggi è avvenuto un fatto rilevante: oggi è l'insieme del settore moderno che ha acquisito la *leadership* nella formazione dei prezzi.

Come si vede, l'obiettivo che noi proponiamo (e che proponevamo anche attraverso quelle modifiche che non sono state accet-

tate in Commissione fin dalla prima lettura di questo decreto) è quello di puntare su quella vasta imprenditorialità piccola e media che in questi anni ha investito ed è disposta ad investire senza discriminare la grande distribuzione, ma cercando di evitare in ogni modo il gigantismo che in altri paesi ha provocato guasti molto rilevanti.

La necessità di costruire ed estendere il tessuto delle piccole e medie imprese, di rafforzarne la struttura, di dotarle degli strumenti necessari per essere in grado di competere in tutti i campi, richiede che la esperienza già in atto per via spontanea assuma una dimensione generalizzata e sistematica attraverso la partecipazione consapevole di queste forze al processo di trasformazione attraverso un aiuto consistente dello Stato.

Ora, siccome è dimostrato che per via spontanea non si riduce la quota del commercio tradizionale, occorre far sì che l'intervento dello Stato appunto determini una trasformazione più rapida ed estesa, nel senso di elaborare una politica commerciale articolata, sia rispetto alle forme distributive, sia rispetto alle diverse realtà regionali.

Per queste ragioni, le teorie di quanti vorrebbero modernizzare il settore commerciale pensando che sia sufficiente immettere una dose massiccia di grande distribuzione per ottenerne l'efficienza sono profondamente errate. Avremo soltanto più confusione e più autosfruttamento nel tradizionale, reazioni più violente a carattere corporativo e finiranno per convivere sia le vecchie sia le nuove forme di distribuzione.

La soluzione invece è un'altra: trasformazione dell'esistente, tenendo conto di una realtà così articolata e complessa come quella italiana; riduzione programmata dei punti di vendita; innovazione per il raggiungimento del massimo dell'efficienza.

Come si vede, siamo di fronte, a profondi cambiamenti in atto che richiedono un intervento attivo, mirato dello Stato per favorire processi positivi nel settore commerciale, allo scopo di farlo diventare un settore produttivo e contribuire così al rinnovamento dell'economia nazionale.

Questa politica, attraverso questo decreto, il Governo rinuncia a farla: ciò significa che la proposta di blocco delle licenze contenuta in questo decreto è una linea di non intervento del Governo, una linea destinata a far aggravare ancora di più la crisi del settore, mentre si fa sempre più urgente colmare il ritardo per giungere al più presto alla riforma della rete distributiva.

Ecco perchè il nostro voto favorevole al disegno di legge non significa consenso dell'articolo 5 relativo alla distribuzione commerciale. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

#### Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 17 aprile 1985

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 17 aprile, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione dei disegni di legge:

Disciplina organica del nuovo intervento straordinario nel Mezzogiorno (969).

CHIAROMONTE ed altri. — Misure per lo sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno (626).

SCARDACCIONE ed altri. — Intervento straordinario nel Mezzogiorno come presupposto della ripresa dell'economia nazionale (758).

MITROTTI ed altri. — Disciplina dell'intervento nel Mezzogiorno (1058).

La seduta è tolta (ore 22,20).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA  
Consigliere preposto alla direzione del  
Servizio dei resoconti parlamentari